GIUNTA SEGIONALE DE LAZIO

SSTRATTO DAL GEOCESSO VERBALE DELLA SECUTA SEL 💆 🕹

≈ 2 MAR 1999

ADDI: 7 2 MAR. 1999

NELLA SEDE BELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORD COLONEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTIEUITA:


Piebro Diozello Matheo Salvacore Francesco Maurizio	Presidenta Vide Presidenta Assessora () ()	GCASCO SERVANIO LUCISAMO MARRONI MOTA	Gisve <u>ani</u> Pietro Angiolo Michele	Assessore
		SE SZOJEZAJE	ÿindenga	

ASSISTE IL SEGRETARIO Double Saverid Guccines

ASSEMBLE GUASCO - MARRONI -

DELTBERAZIONE Mª 962

Oggetto: Estabsione benefici di cui all'art. 10 della legge n.1204/71 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare.



Oggetto: estensione benefici di cui all'articolo 10 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTO l'art. 10 della legge 1204/1971 il quale prevede che il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, il cui orario giornaliero di lavoro non sia inferiore alle sei ore, un tempo complessivo di riposo di due ore per allattare ed assistere il proprio figlio, durante il primo anno di vita dello stesso;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1206, il quale stabilisce che i riposi di cui all'art. 10 della citata legge 1204/1971 sono finalizzati a consentire alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino;

CONSIDERATO che pertanto le suddette norme sono da intendersi poste a garanzia oltre che della lavoratrice madre anche della salute del bambino in modo da garantirgli una crescita adeguata;

RILEVATO che il fine di garantire questa speciale protezione del neonato, deve essere maggiormente perseguito nella situazione dei parti gemellari in quanto, le garanzie e la tutela che le norme prevedono per un bambino debbono essere riconosciute nello stesso identico modo ai gemelli;

RILEVATO altresì che l'estensione del beneficio si reputa opportuna anche per eliminare una disparità di trattamento sia in danno delle lavoratrici madri di due gemelli, che dedicherebbero a ciascuno mezz'ora anziché un'ora intera come nel caso di un solo bambino, sia in danno dei gemelli che riceverebbero dalla madre una minore assistenza temporale e, quindi, una minore tutela, rispetto al figlio unico;

DATO ATTO che le attuali disposizioni non prendono in esame il caso specifico dei parti gemellari per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 1204/1971 e successive modificazioni, ma che negli ultimi tempi si sono venuti manifestando orientamenti della giurisprudenza sia amministrativa (TAR Valle d'Aosta 19 febbraio 1997, n. 24) sia della magistratura del lavoro (da ultimo sentenza del Pretore di Roma del 9 febbraio 1999);

Ritenuto di fare proprio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del lavoro sopra citata ed in particolare il riconoscimento di 4 ore di permesso giornaliero alla lavoratrice madre nel caso di parto gemellare, salva la possibilità di rivedere tale indirizzo qualora dovessero intervenire fatti normativi nuovi o si consolidi un diverso orientamento giurisprudenziale in materia;

VISTO l'art.17, comma 32 della legge 15.5.1997, n. 127;


all'unanimità

DELIBERA

- t a Di confermare nel dispositivo quanto premesso in narrativa.
- 4 Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, deila legge 15 maggio 1997, n. 127, non soggetto a controllo.

II. PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

2 4 MAR, 1999



ರ .ಜಿ.ಎಂಎಎಎ. ಟಿ

THE TERROR SIDE 2

Daw EST

- 039063013703

ordin. ex set. 700 c.c.c. To.
Ruolo Centerale/19/19/19
Cronologico
H Pretore I 0 1 d 2 R

2 S. AZGAZZ | D. Tauco

a scioglimento della riserva che preceda, osserva, <u>in fatto</u>

Con ricorso ex em. 700 opo del 25.1.1998. Rossella ROSI ha chiesto, nei confronti del COMUNE DI ROMA, di cui è dipendente, riconoscersi in via di un junza il suo dirinto a quantro ora giornaliera di permesso retribulto per all'amencio ed a sessami i giorni l'anno si permesso retribulto in caso di assenza per malania dei figlii ciò in quanto findre di dile gemella nate il 10,5.1998. A suotazione della sua richiesta la ricorrente ha richiestato i principi confituzionali in tema di tutelo dei cirimi dei bambino e la necessità di assicurargii adeguata tutela ri assistenza nei primi mesi di vita.

Si à costituiro il CCMUNE DI ROMA chiedendo il fige to del ricorso sulla deduzione (contenuta del Travolo di poerdinamento permanente" operante presso l'ARAN) che i periodi di assensione dibbligatoria e facoltativa sono unici e che cunque il permesso per all'attamento e per malattia del bambino è unico anche in caso di parto gemellare, parte convenuta ha anche evidenziato la necessità di un bilanciamento dell'interesse della lavora, foe madre con quello del datore di lavoro a nuevere comunique una prestazione lavorativa commisurata al corrispettivo erogato al dipendente.

El stato esperito il terrativo di conciliazione che ha dato esito negativo led è stata discussa oralmente la causa; su richiesta dei produratori delle parti è stato concesso anche un brove terraine per il deposito di note illustrative.

Ciò pramesso osserva, in dirino:

In ordine al requisito dei "famus" si osserva in primo luogo che non appare condivisibile la posizione dei Comune di Roma relativamente a li interessi tutelati i diritti costituzionali garantiti dalla normativa legale e contrattuale che disciplina le assenze delle lavoratrici madri (e dei lavoratori padri) nei primi mesi ed anni di vita dei loro figli non sono solò quelli dei genitori ma, come ha pritossio la Corte Costituzionale nelle semenze richiamate da parte ricumente (1/87, 276/88, 332/88, 372/91, 61/91), diritti che sorgono direttamente in capo al bambino quale "ritolare di un autonomo interessa ad un sano svituppo fisico e psichico", bisognoso di un'adequata assistenza finalizzata anche a socidisfare "esigenze di carantere relazionale ed affentivo collegate allo sviluppo della personalità" e non solo al soddisfacimento dei bisogni fisiologici, si tratta dunque di esigenze e di diritti che non possono essere posti sullo stesso piano dei pur apprezzabile interesse dei detore di lavoro a ricovere una prestazione lavorativa adeguata al corrispettivo erogato; del resto tale diritto dei descore di lavoro risulta già compresso, proprio per assicurare la futela di diritti ed interessi di livello superiore, dalla norme che pacificamente assicurano al bambino ed ai genitori lavoratori la tutela di cui si discutte e, dunque, il problema non è sicuramente quello di un limite a detta tutela da bialipiduare eventualmente solo come risultato di un'operazione armeneutica.

Le somme, leggii e contrattuali, che disciplinano la materia non hanno preso in considerazione l'ipotesi del parto geniellare e si riferiscono all'actuadimento normale che è quello della nascita di un solo figio ma mò non consente di sostenere che la mancata previsione espressa equivale ad

UNFICIO DEL PERSONALE

VILLED 13 12 99

VILLED 1204

. .

esclusione della possibilità di estenzione della tutela nel momento in cui la situazione di fatto mutte si sia in presenza non di un bambino ma di più bambini.

E' copligo dell'interprete date una letture delle norme da applicare in senso conforme clia Costituzione (oppure, ove diò non sia possibile, chiedere l'intervento del giudice delle leggi): l'interpretazione delle norme proposta da parte convenura violerebbe siomamente la Costituzione quan omano in relazione al principio di uguaggianza poiché potrebbe i gemilli ir condizione di ridevire assistenza e oure minori di quelle che possono ricevere normalmente i figli dei lavoratori e diò a toba con afferimento all'ipotesi (rata ma comunque possibile) di più figli nati a distanza di pochi mesi par i quali i genitori hanno sicuramente dicino a più permessi per allattamento è malattie per quanti sono i figli. Poichè le norme in esame (art. 7 i. 1204/1971 e art. 19 coni) fanno riferimento al lora bino" e riconoscono i permessi con diferimento al singolo e poiché non è posto esplicitamente alcun limite mimerico è evidente che, proprio per assicurare concretamente la tutela degli interessi e distanza e non unitariamente in modo tale che turni, sia che nascano a distanza di amii sia che nascano de parto gemellare, possano essere adeguatamente allattati, assistiti e curati.

In ordine al requisiro dei "perioulum" non è dubitabile che la situazione prospettata appaia in se stesse meritevole di una tutela in via di urgenza: le figlie della ricorrente sono nate nei giugno 298 e dunque è prossimo a scadere il loro primo anno di vita.

Nopolta la domanda le spese, liquidate come la dispositivo e distratte en art. 93 opo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

reinbulto per clianamento e sessanta giorni l'anno di permesso reinbulto per clianamento e sessanta giorni l'anno di permesso reinbulto in caso di assenza per malanta delle figlie; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spesa di lite, liquidate in complessive è 2.000.000=, compresi competenze ed onorari e distratte ex art. 90 upt; fissa per l'inizio de gradizio di merito il termine di 30 giorni.

Roma, 9 febbraio 1999

Depositats in Cancelleria Roma, il 38 ff/1 1000

IL PREMISSION OF CARCELLERIA

Dottom Sienos Steienia Di Tano

is

Striage

IL PRETERE



CHECHOOME I AZED

21. Come si applicano le norme a tutela della lavoratrici madri in caso di parto gemellare o di parti successivi a breve distanza l'uno dall'altro?

Circa le modalità applicative dell'art. 19 in caso di parto gemellare o in caso di parti successivi a distanza di un anno si ribadisce quanto già precisato nel verbale della riunione del 25.7.1996. "A) Parto gemellare. I periodi di astensione facoliativa e obbligatoria sono unici. In caso di malattia del bambino, a partire dal secondo anno. di vita, resta sempre il limite di 30 giorni complessivi per anno di vita dei bambini senza possibilità di duplicazioni. B) Parti successivi Spettano due distinti periodi di astensione obbligatoria in relazione a ciascun parto e, teoricamente, anche due distinti periodi di astensione facoltativa. Teoricamente, perché potrebbe capitare una sovrapposizione tra il primo periodo di astensione facoltativa e il secondo periodo di astensione obbligatoria e in questo caso si deve presumere che la dipendente opti per il trattamento più favorevole. E' ovvio che eventuali periodi di astensione facoltativa non goduti si perdono con il compimento del primo anno di vita del primo bambino. « malattia del bambino non potranno essere contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria o facoltativa. Al di fuori di tali ipotesi potranno essere comunque goduti, in relazione a ciascun bambino, trenta giorni di permesso retribuito al 100 % (dopo il primo anno di vita e fino al terzo. anno). Ovviamente per la parte in cui i periodi si sovrappongono spetteranno trenta giorni complessivi indipendentemente dal numero dei bambini: in tal caso l'età di riferimento sarà quella del maggiore."

Si precisa, inoltre che in coerenza con la normativa vigente, il permesso giornaliero per allattamento è fissato in due ore anche per il caso di parto gemellare.

22. Si applicano gli istituti protettivi della astensione obbligatoria e di quella facoltativa, ex lege 1204 del 1971, nell'ipotesi di affidamento preadottivo di un minore straniero?


In tal caso le lavoratrici possono avvalersi, ai sensi dell'art. 6 della 1.903 del 1977, Olliotri dell'astensione obbligatoria, con il relativo trattamento economico, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, purché il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età.

Le stesse lavoratrici, inoltre, possono avvalersi anche della astensione facoltativa ma solo entro un anno dall'ingresso del minore nella famiglia, e purché il bambino

IV.

Ma, del Cieso. 476 00186 Roma. Tel. 98.32483235.256 Telefax 06.32483232 C.F. 97104250550







QUESITO N. 80994 DEL 12.2.1998


Non si registrano precedenti giurisprudenziali specifici in argomento.

La possibilità di potere beneficiare più volte contemporaneamente del diritto di fruire di trenta giorni annuali di permesso retribuito per ciascun figlio malato (dal secondo al terzo anno di vita) trova conferma in altre pronunzie relative a fattispecie assimilabili.

Ad esempio, è stato riconosciuto il diritto del pubblico dipendente a fruire in misura plurima dei permessi di cui all' art. 33, comma 3 della legge 104/92 in relazione al numero di soggetti portatori di handicap da assistere (C. conti, I, 14 giugno 1995, n. 784).







III.

T. A. R. per la VALLE d'AOSTA

24* 19 febbraio 1997 — Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Arosio — Lancse (avv. Capellaro) c. Ministero finanze (Avv.ra distr. Stato).

Pubblico impiego - Maternità e paternità - Lavoratrice madre - Periodi di riposo giornaliero - Art. 10 L. n. 1204 del 1971 - Parto gemellare - Si raddoppiano.

I due periodi di riposo giornaliero, della durata di un'ora ciascuna, previsti dall'art. 10 L. 30 dicembre 1971 n. 1204 in favore della lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino, devono intendersi raddoppiati in caso di parto gemellare.

(*) La sent, n. 23 dichiara il ricorso irricevibile.

DIRITTO — 1. - Il ricorso in esame è rivolto avverso il provvedimento del Ministero delle finanze, Direzione delle entrate per la Regione autonoma Valle d'Aosta del 9 marzo 1995, prot. n. 2338/Div. III, con cui la ricorrente non è stata autorizzata alla fruizione di una terza ora di riposo giornaliera ex art. 10 legge n. 1204 del 1971, nonché di ogni atto prodromico, preparatorio, contestuale, succesivo e conseguenziale.

2. - Il primo motivo di ricorso si appalesa fondato nella parte in cui sostiene che la vigente normativa in tema di tutela delle lavoratrici madri prevede la possibilità che alla madre di due gemelli spetti un periodo aggiuntivo di riposo giornaliero, durante il primo anno di vita dei bambini, pari ad un'ora.

Il primo comma dell'art. 10 della L. 30 dicembre 1971 n. 1204 (legge sulla tuttela della lavoratrici madri) dispone che «il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore».

Il secondo comma di detto art. 10 precisa che: «I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la data di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda».

Dall'ulteriore precisazione contenuta nel terzo comma dell'art. 10 secondo la quale, quando la lavoratrice voglia usufruire delle strutture (camera di allattamento o asilo nido) predisposte dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro, i due periodi di riposo sono ridotti a mezz'ora ciascuno, si può evincere che le due ore, previste come ipotesi principale per le lavoratrici con orario giornaliero di lavoro superiore a sei ore, siano scomponibili in un'ora di assistenza al bambino ed un'ora di spostamento casa-ufficio. Questa seconda ora, infatti, viene meno, quando la lavoratrice espleti la propria assistenza presso il poste di lavoro.

Una sola delle due ore, quindi, è destinata «al fine di consentire alla madre



l'allattamento del neonato e di provvedere all'assistenza diretta dello stesso» (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 19 gennaio 1990 n. 292), come è esplicitato, del resto, dall'art. 10 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n. 1024).

Il Collegio ritiene che se la legge ha fatto riferimento all'ipotesi normale, in quanto più frequente, in cui la lavoratrice dia alla luce un solo bambino, ciò non significa che per l'ipotesi di parto gemellare o plurigemellare il relativo periodo di riposo debba avere la stessa durata

Appare, infatti, evidente che se i riposi, come ha affermato la più recente giurisprudenza, sono ormai funzionali non più soltanto al soddisfacimento di esigenze anche fisiologiche del rapporto tra bambino e madre, ma anche exprevalentemente, alla realizzazione di una speciale protezione del primo, rispetto alla quale si apprezza una pari responsabilità di entrambi i genitori, (cfr. Cass. civ., Sezillavi, 27 giugno 1992 n. 537) ne consegue che, in caso della nascita di due o più gemelli, i tempi di riposo debbano essere commisurati all'esigenza di assistere ciascun bambino, per cui ognuno di loro deve avere diritto ad un'ora di protezione ed assistenza in più, oltre all'unica ora fissa, relativa allo spostamento casa-ufficio.

 Il ricorso deve essere accolto, con l'assorbimento dei restanti motivi, tutti formulati in via subordinata, e con l'annullamento del provvedimento im-

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come indicato nel dispositivo.

- 25 19 febbraio 1997 Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Arosio Soc. Finoper (avv.ti Clarizia e Valente) c. Regione autonoma Valle d'Aosta (avv.ti Garancini, Perfetti e Maione) ed altro (n.c.).
- Atto amministrativo Atto collegiale Composizione del Collegio Incompatibilità - Obbligo di astensione - Quando ricorre - Fattispecie - Esclusione.
- Atto amministrativo Procedimento Omessa valutazione memorie scritte e documenti presentati da soggetti interessati - Illegittimità - Art. 10 lett. b) L. n. 241 del 1990.

L'obbligo di astensione dalla seduta di un organo collegiale sussiste per il componente che abbia un interesse personale ad un affare oggetto di trattazione in detta seduta, non conciliabile col fine di pubblico interesse al quale soltanto egli deve indirizzare la propria azione; tale situazione non ricorre nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla riunione collegiale nel corso della quale è stato deliberato l'affidamento di una casa da gioco e che in precedenza avevano fatto parte della Commissione istruttoria incaricata della verifica dei requisiti per l'affidamento della concessione, trattandosi in quest'ultimo caso di attività istituzionale finalizzata ad offrire elementi di conoscenza e di valutazione all'organo deliberante.

* Ai sensi dell'art. 10 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione, prima di provvedere, ha l'obbligo di prendere in considerazione e di valutare le memorie e documenti presentati dai soggetti che intervengono nel procedimento, col solo lide che deve trattarsi di atti pertinenti all'oggetto del procedimento stesso; pertano lessa loro valutazione cosituisce vizio del procedimento e ne comporta l'ille-(1):

